CAMERA DEI DEPUTATI N. 1488

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGGIONI, MIOTTI CARLI AMALIA, BOLDRIN, SANGALLI, VAGHI, MIROGLIO, FELICI, MATTARELLI, OLIVI

Presentata il 17 gennaio 1973

Passaggio alle dipendenze dell'Amministrazione statale - ruoli del personale insegnante del Ministero della pubblica istruzione - degli assistenti e insegnanti tecnico-pratici a carico delle amministrazioni provinciali e in servizio presso gli istituti tecnici statali commerciali, per geometri e nautici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 144, lettera *E*, del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, pone a carico delle amministrazioni provinciali gli assistenti degli istituti tecnici statali commerciali, per geometri e nautici. Il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1277, modificato con la legge 11 dicembre 1952, n. 2528, e successiva legge 3 novembre 1964, n. 1122, all'articolo 1 ne riconosceva lo stato giuridico e relativo conseguente trattamento economico e di disciplina.

Un ulteriore passo avanti nel regolarizzare e riconoscere la posizione giuridico-economica degli insegnanti assistenti tecnici viene indicato con la presente proposta di legge, la quale colloca nei ruoli dello Stato (Ministero della pubblica istruzione) coloro che si trovano nelle indicate condizioni.

Pare, difatti motivo di giustizia che anche questo corpo di insegnanti, i quali alla scuola hanno dato e danno energie ed intelligenze, preparazione e passione, abbia a far parte del competente Ministero della pubblica istruzione non solo per quanto attiene la disciplina della materia di insegnamento ma anche per quanto fa riferimento alla condizione di dipendenza giuridica al corpo insegnante dello Stato.

Per questo, sottoponiamo alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli assistenti degli istituti tecnici statali commerciali, per geometri e nautici, a carico delle amministrazioni provinciali a norma dell'articolo 144, lettera *E*, del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, passano alle dipendenze dell'amministrazione statale, nei ruoli del personale insegnante del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 2.

Gli assistenti di cui al precedente articolo 1 godono dello stato giuridico e trattamento economico disciplinati dal decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1277, ratificato, con modificazioni, con legge 11 dicembre 1952, n. 2528, dall'articolo 1 della legge 3 novembre 1964, n. 1112. Essi, a norma del primo comma del citato decreto-legge, assumono la qualifica di insegnanti tecnico-pratici.

ART. 3.

Gli assistenti di cui al precedente articolo 1, compresi quelli già qualificati insegnanti tecnico pratici, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio negli istituti tecnici statali commerciali, per geometri e nautici di ruolo o con almeno due anni di servizio senza demerito e in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore – prescindendo dai limiti di età – vengono collocati, a domanda, nei ruoli statali del personale insegnante del Ministero della pubblica istruzione alle condizioni di cui al precedente articolo 2.

Il personale di cui al comma precedente conserva, a tutti gli effetti, le posizioni economiche e di carriera acquistate e gode, altresì, del riconoscimento del servizio comunque prestato alle dipendenze dell'amministrazione provinciale e da questa retribuito.

ART. 4.

La domanda di collocamento nei ruoli statali, di cui al primo comma del precedente articolo 3, deve essere presentata dal perso-

nale interessato, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale interessato che non inoltra domanda di collocamento nei ruoli statali entro i termini fissati nel comma precedente, è restituito dall'istituto in cui presta servizio all'amministrazione provinciale di provenienza.

ART. 5.

Il personale collocato nei ruoli statali a norma dei precedenti articoli 3 e 4, rimane di diritto nello stesso istituto, ovvero nella stessa sede di più istituti ove presta servizio alla data del collocamento nei ruoli stessi.

ART. 6.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) per il personale di nuova assunzione, a carico dello Stato, l'importo della spesa è corrisposto allo Stato in sede di riscossione da parte delle province del contributo nelle spese per l'istruzione pubblica e statale di pertinenza delle province medesime, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014;

b) per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, dipendente dalla provincia, che passa a domanda a carico dello Stato, fino a quando non siano stati emanati i provvedimenti di collocamento nei ruoli statali, ai sensi dei precedenti articoli 3, 4 e 5, il trattamento economico ad esso spettante in relazione al secondo comma del precedente articolo 3, continua ad essere corrisposto dalle rispettive amministrazioni provinciali a proprio carico.